

RELAZIONE PDL SU GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO

Nel corso degli ultimi anni il gioco d'azzardo ha assunto un volume di enormi proporzioni sociali ed economiche. Pur essendo il gioco d'azzardo una pratica antica, è purtroppo ormai evidente che nell'ultimo ventennio, a causa anche dell'introduzione di varie forme di scommesse, lotterie, apparecchi elettronici, è in costante e forte espansione, soprattutto nelle regioni con il tenore di vita più elevato; secondo recenti statistiche (rapporto Eurispes 2002), infatti, la spesa per lotterie e concorsi è salita dai 15.000 miliardi del 1994, ai 17.200 del 95, ai 20.800 del 96, ai 21.500 del 97, ai 26.600 del 98 fino ai 34.400 del 99, attestandosi poi attorno ai 27.000 del 2000; coinvolgendo, a vari livelli, oltre l'80% della popolazione italiana e di cui una percentuale tra l'1 e il 3% soffrirebbe di dipendenza dal gioco (un terzo donne, il resto uomini), il cosiddetto Gioco d'Azzardo Patologico (GAP).

Questa patologia, che il Dsm (Manuale Statistico Diagnostico) nella sua IV versione (1994) ha definito come *“un comportamento persistente, ricorrente e disadattivo in cui il bisogno di gioco è incontrollabile”* e l'ICD 10 lo ha inserito tra i disturbi delle abitudini e degli impulsi, provoca la comparsa di gravi problemi sociali che portano i soggetti interessati a compromettere e a distruggere, con il loro comportamento, le loro attività personali, familiari e lavorative. Tra le conseguenze più evidenti provocate dal GAP vi sono sicuramente quelle legate alle perdite finanziarie e dei propri beni, oltre alle ripercussioni sull'ambiente di lavoro, le separazioni e i divorzi (con gravi ricadute sui figli); a ciò vanno aggiunti i rischi di associazione ad altre dipendenze, soprattutto alcool e stupefacenti, oltre allo sviluppo di disturbi legati allo stress (dolori allo stomaco, ulcere, coliti, ipertensione, emicranie ecc.). Va segnalato anche che i tentativi di suicidio nei giocatori d'azzardo patologici sono fino a 4 volte superiori rispetto alla media dell'intera popolazione.

Il gioco d'azzardo vero e proprio, quello dei tavoli verdi e delle slot-machine, tanto per intendersi, non riguarda solo i quattro casinò italiani, tra cui quello lombardo di Campione d'Italia, che registrano oltre 2.000.000 di presenze l'anno (650.000 a Campione) e i numerosissimi a ridosso dei confini italici (Francia, Montecarlo, Svizzera, Austria e Slovenia) per un fatturato di circa 700 miliardi di lire (fonte Anit – 2000), ma ora sta esplodendo anche il gioco virtuale con una miriade di siti internet in cui è possibile puntare denaro (sotto forma di carta di credito) direttamente da casa. Secondo una stima americana, il giro d'affari in rete è stato calcolato in un miliardo di dollari nel 99 con crescita esponenziale per il futuro, tanto da prevedere per il 2002 addirittura 10 miliardi di dollari; si tenga presente che il Senato americano ha approvato nel 98 un decreto che proibisce il gioco d'azzardo via internet, mentre in Italia, grazie al fatto che le società che gestiscono questi siti

hanno sede legale in paesi esteri dalle normative più morbide in materia (es. Costa Rica, Antigua, Curacao ecc.), pur essendo vietato il gioco d'azzardo, su queste nuove forme roulette telematiche è proprio il caso di dire che i gestori dei casinò web stanno “giocando d'azzardo” con la legislazione italiana.

Con la massiccia diffusione dei videopoker, inoltre, i livelli di gioco sono ormai a “bassa soglia” cioè alla portata di tutti; una ragionevole stima Eurispes quantifica in circa 400.000 il numero degli apparecchi sparsi sul territorio nazionale con un volume d'affari ipotizzato in 23.000 miliardi di lire (11.900.000 euro) annui (anche in questo caso la Lombardia risulta essere la regione con il maggior numero di apparecchi). In una situazione normativa ancora confusa e lacunosa sta trovando terreno fertile la criminalità organizzata a cui si aggiunge la triste realtà del legame usura e gioco. A questo dato già preoccupante si aggiunge quello relativo all'apertura delle sale Bingo che, come tutto il panorama del gioco d'azzardo, vedono la Lombardia come la regione più interessata al fenomeno: delle 415 concessioni assegnate a livello nazionale, il 18% (76) sono in Lombardia, seguita dal Lazio con il 10% (41) e a scendere dalle altre regioni. Per quanto riguarda il giro d'affari è previsto che supererà i 1.750.000 euro l'anno (oltre tremila miliardi di lire).

Nell'ambito di queste nuove dipendenze è fondamentale potenziare i Sert verso questo tipo di patologia, considerato che a tutt'oggi in Lombardia non esistono centri di accoglienza e cura adeguati per il GAP all'interno delle strutture pubbliche. In particolare l'azione legislativa ed amministrativa, che attualmente in Italia, a differenza di altri paesi europei, mira a tutelare esclusivamente interessi pubblicistici (ordine pubblico, contrasto del riciclaggio e dell'usura ecc.) mentre viene assegnato scarso rilievo legale alla difesa dell'interesse dell'utente giocatore, deve anche puntare alla prevenzione di tali comportamenti con un insieme di azioni propositive tese a:

- promuovere un'adeguata cultura del gioco che ne valorizzi le potenzialità senza sottovalutarne le componenti di rischio di dipendenza attraverso campagne di informazione rivolte in particolare alla popolazione giovanile;
- istituire un numero verde a livello regionale composto da personale abilitato in grado di dare assistenza telefonica a situazioni di difficoltà, al fine di avvicinare, sfruttando la possibilità dell'anonimato dell'utente, il giocatore patologico a cominciare a prendere coscienza con la sua situazione di dipendenza;
- dare disposizione affinché all'interno delle case da gioco, delle sale bingo, delle ricevitorie, delle agenzie ippiche e sugli apparecchi di videopoker sia data adeguata pubblicità sui rischi del gioco patologico;
- vietare la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e la collocazione di bancomat e simili all'interno delle case da gioco e delle sale Bingo.

Semberebbe pertanto un atto di civiltà inderogabile contemperare in modo equilibrato l'interesse economico del sistema degli esercenti di Giochi d'Azzardo, l'interesse dello Stato a controllare e gestire l'attività di gioco d'azzardo, con quello del singolo all'integrità psico-fisica prevedendo "de iure" che una quota di riserva degli incassi ricavati attraverso le attività di gioco d'azzardo venga utilizzata, sull'esempio della legislazione di altri paesi europei come la Svizzera e l'Olanda, per interventi di prevenzione e cura dei fenomeni di GAP da attuare attraverso professionisti esperti nel trattamento dei comportamenti di dipendenza psicologica.

PROPOSTA DI LEGGE

Articolato

ART. 1

La presente legge riporta norme finalizzate alla prevenzione, alla cura ed al reinserimento sociale dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico (GAP) secondo la classificazione DSM – IV

ART. 2

La presente legge:

- a) favorisce l'accesso delle persone affette da dipendenza da gioco d'azzardo a trattamenti sanitari ed assistenziali adeguati;
- b) favorisce l'informazione e l'educazione sulle conseguenze derivanti dall'abuso patologico del gioco d'azzardo;
- c) promuove la formazione e l'aggiornamento del personale che si occupa dei problemi legati al gioco d'azzardo patologico;
- d) favorisce le organizzazioni del privato sociale senza scopo di lucro e le associazioni di auto-mutuo aiuto finalizzate a prevenire o a ridurre i problemi del gioco d'azzardo patologico.

ART. 3

I dipartimenti delle dipendenze sono le strutture deputate alla presa in carico dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico.

ART. 4

La Giunta, previo parere della commissione competente, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana le linee guida per l'individuazione e presa in carico dei soggetti affetti da tale patologia, nel rispetto delle indicazioni dell'Oms.

ART. 5

Ogni dipartimento delle dipendenze è costituito da un minimo di uno ad un massimo di tre nuclei operativi che si occupano di gioco d'azzardo patologico in relazione alla densità della popolazione residente; per nucleo operativo si intende una unità funzionale semplice sovredistrettuale; il coordinamento organizzativo di tale nucleo viene affidato alla figura di un dirigente psicologico,

ART. 6

Ciascun nucleo è composto da un medico esperto in medicina delle dipendenze patologiche, uno psicologo, un assistente sociale, un educatore, un consulente legale.

ART. 7

E' istituito l'Osservatorio Regionale Lombardo sul GAP, gestito in prima istanza da un Asl "pilota" individuata dalla Giunta Regionale, con le seguenti funzioni:

- a) predisporre una relazione annuale sulla base dei dati del monitoraggio effettuato nell'ambito dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico;
- b) formula proposte alla Giunta per il perseguimento delle finalità stabilite dall'art. 1 della presente legge;
- c) fornisce agli assessori competenti pareri in ogni altro ambito attinente al gioco d'azzardo e alle patologie correlate in riferimento alle finalità della presente legge;
- d) istituire e gestire un servizio di consulenza telefonica, abbinato ad un numero verde a livello regionale, al fine di fornire all'utenza informazioni dettagliate per la cura e la prevenzione del gioco d'azzardo patologico.

ART. 8

Le Asl e i dipartimenti delle dipendenze deputate alla presa in carico dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico possono svolgere la loro attività avvalendosi, anche mediante apposita convenzione, di enti ed associazioni pubbliche o private che operano per il perseguimento degli obiettivi dell'art. 1 della presente legge.

ART. 9

All'interno delle case da gioco, delle sale bingo, delle ricevitorie, delle agenzie ippiche e sugli apparecchi di videopoker devono essere facilmente visibili all'utenza tutta una serie di informazioni concernente:

- a) i rischi del gioco;
- b) misure di aiuto come indirizzi dei centri di trattamento da gioco d'azzardo patologico presso i dipartimenti dipendenze e di gruppi di autoaiuto per giocatori a rischio;
- c) questionari che permettono a ciascun giocatore di valutare il proprio rischio di dipendenza.

E' altresì vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e la collocazione di bancomat e simili all'interno delle case da gioco e delle sale Bingo.

ART. 10

Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico di un fondo costituito presso l'Assessorato regionale alla Sanità, in cui i gestori dei giochi d'azzardo (case da gioco, sale bingo, agenzie ippiche, distributori di videopoker, concessionari di lotterie e pronostici) sono tenuti a versare lo 0,5% degli incassi; i criteri di erogazione delle quote di tale fondo sono stabiliti nelle linee guida determinate dalla giunta, sentita la commissione consiliare competente.